Aventi diritto residenti in Italia

All'Azienda Sanitaria Locale

	anda inoltrata
	te la Rappresentanza Diplomatica o Ufficio Consolare di
	ndente da (1)
	pualifica di
	rvizio presso
	ce fiscale
	entee-mail
	le, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618, il rimborso delle spese, per un importo
)
	nute nel periodo dal
	località di
Dichi	iara in ordine alle prestazioni sanitarie di cui alla presente domanda che:
1	le relative spese non sono oggetto di rimborso da parte di Istituti di assicurazione;
2	che le prestazioni stesse non sono conseguenti ad infortunio, per il quale sia riconosciuta la responsabilità di terzi;
3	ha sospeso il rapporto con il medico di fiducia, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1982, n. 526.
media della Agen	de inoltre che il rimborso venga effettuato (barrare il punto che interessa): ante accreditamento sul c/c bancario n. Banca
	ABICod. CABCodice IBAN
- pres	sso il proprio domicilio;
con	diante accreditamento presso Rappresentanza Diplomatica o Consolare limitatamente al personale a tratto avente diritto, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti di tura all'estero.
Data	Firma
(2)	I lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, devono specificare il datore di lavoro e l'amministrazione di appartenenza. I lavoratori autonomi devono fornire indicazione dei soggetti per i quali è svolta temporaneamente l'attività all'estero. Per il borsista o lo stagista specificare l'Università o l'Ente. Indicare di quale valuta trattasi.
(3)	Medesimo o familiare.
prese	entata alla Rappresentanza Diplomatica di
in da	timbro e firma
	(parte da restituire all'assistito a cura della Rappresentanza)
a tern	ha presentanza) mine dell'art. 7 del D.P.R. 618/1980, in data

timbro e firma